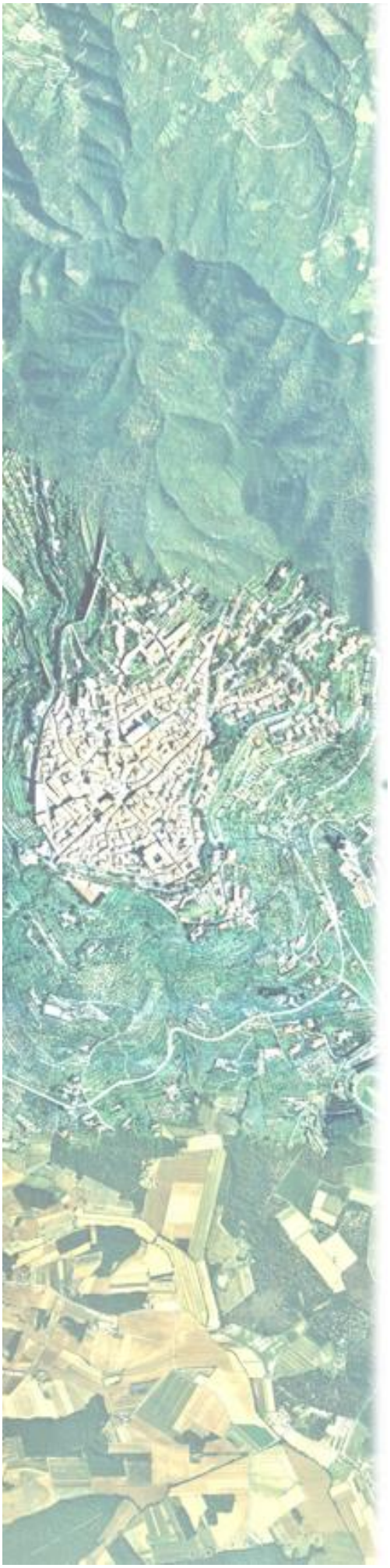

COMUNE di CORTONA

REGOLAMENTO URBANISTICO

Variante n°7 al REGOLAMENTO URBANISTICO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DICHIARAZIONE DI SINTESI

Proponente:
Comune di CORTONA

Responsabile del procedimento:
Ing. Marica Bruni

Gruppo di lavoro:
Roberto Vezzosi (capogruppo)
Stefania Rizzotti, ldp studio
Bianca Borri

Luca Gentili, ldp progetti gis s.r.l.

Massimiliano Rossi, ProGeo Associati

REVISIONE 1 - CORTONA 21/04/2017

Sommario

Premessa **3**
Processo decisionale seguito 3
Pareri e contributi pervenuti sul Rapporto Preliminare Ambientale. 4
Obiettivi e contenuti della Variante **5**
Ridimensionamento delle aree di trasformazione 5
Adeguamento parametri urbanistici di cui al DPR 64/R - 2013 6
Revisione della schedatura del patrimonio edilizio di valore in territorio extraurbano 6
Recepimento del P.A.E.R.P. 6
Riepilogo osservazioni all'adozione della Variante n.7 ..... **6**
Modalità di integrazione dei contributi degli Enti Sovraordinati competenti in materia ambientale **8**
Regione Toscana-Ambiente ed Energia-Settore Tutela della Natura e del Mare 8
Autorità di Bacino del Fiume Arno 10
Autorità di Bacino del fiume Tevere 10
Regione Toscana-Ambiente ed Energia-Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti ... 10
Regione Toscana-Ambiente ed Energia-Settore VIA VAS Opere Pubbliche di Interesse Regionale 17
Parere motivato dell'Autorità Competente **19**
Scelte di Piano anche alla luce di possibili alternative **20**

Premessa

Rispetto a quanto previsto nell'atto di Avvio del procedimento, il Comune di Cortona ha ridimensionato la portata della variante al Regolamento Urbanistico, alla luce delle novità anche procedurali introdotte con la LR 65/2014 e dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), approvato nel marzo del 2015. Da questa scelta discende anche l'altra di non prevedere modifiche o reiterazione delle previsioni insistenti in aree di vincolo paesaggistico, rinviando a successive varianti parziali o ai nuovi strumenti urbanistici la revisione o la riconsiderazione di queste importanti aree.

Il Regolamento Urbanistico vigente, definitivamente approvato nel settembre del 2011 ed entrato in vigore dal 16/11/2011, ha dunque a questo punto scadute le sue previsioni di durata quinquennale. Ciò comporta che per queste si deve applicare la norma per le aree definite come non pianificate (art. 105 della L.R. 65/2014), che in pratica consente esclusivamente per gli edifici esistenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d'uso o aumento delle unità immobiliari.
Senza reiterare indifferentemente queste aree, la variante n. 7 al Regolamento Urbanistico proposta dall'Amministrazione Comunale intende modificare solo alcune previsioni che non hanno trovato realizzazione entro il quinquennio, allo scopo di facilitarne l'attuazione, una volta risolti alcuni elementi di criticità che ne hanno impedito ad oggi la realizzazione. Prevalentemente si è trattato di sottrarre alcune zone ora edificabili, per la richiesta diretta da parte dei proprietari di non far parte dei comparti di trasformazione, o di modificare altri comparti perimetrati in modo incongruo o comunque in modo da rendere troppo complesso l'accordo tra gli stessi.
Contestualmente alla modifica di alcune aree di trasformazione, che così si riattivano per cinque anni, sempre su richiesta dei proprietari, si sono riviste anche alcune schede del patrimonio edilizio di valore in territorio rurale, per evidenti errori di classificazione o comunque per una maggiore aderenza all'effettivo stato dei luoghi.
Sempre nel territorio rurale si sono anche meglio ridefiniti gli interventi ammissibili per la produzione agricola, aziendale e amatoriale, cercando una più coerente definizione delle discipline con il nuovo Regolamento regionale 36/R, da poco vigente. Infine si è inteso procedere ad alcune modifiche alle Norme tecniche di Attuazione (N.T.A.), rese indispensabili in conseguenza delle importanti innovazioni ed integrazioni normative degli enti sovraordinati, entrate in vigore successivamente all'approvazione del R.U. L'occasione è utile anche a ricalibrare alcuni aspetti della stessa disciplina in base a quanto emerso negli anni di gestione del piano.

Processo decisionale seguito

Il Regolamento Urbanistico è stato adottato con delibera di C.C. n. 36 del 14/04/2009 e approvato con delibera di C.C. n. 60 del 30/09/2011, divenuto pienamente efficace con la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 46 del 16/11/2011; l'Autorità Competente in materia di VAS e VIA è stata individuata nella Del.G.C. n. 106 del 11/12/2014.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 08/05/2015 è stato dato mandato per l'affidamento a tecnici esterni della redazione di una variante generale al RU, individuato nel Raggruppamento Temporaneo Professionale il cui mandatario è l'Arch. Roberto Vezzosi.
La variante generale, da adottare entro il 30/09/2016, è stata definita con successivi atti della Giunta; il Documento Preliminare di VAS è stato redatto, ai sensi dell'Art. 23 della L.R. 10/2010, dai progettisti incaricati della redazione della Variante al RU in oggetto e trasmesso in data 05/07/2016, con prot. n. 21256.; in data 12/07/2016 il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere in conformità all'art. 17 L.R.T. 65/2014 all'avvio del procedimento per la Variante al RU n.7.
Con la stessa delibera di cui sopra (n. 69/16) il Consiglio Comunale ha altresì deliberato di procedere, in conformità con il comma 2 dell'art.17 della L.R.T. 65/2014 ed ai sensi dell'art. 5 bis della L.R.T. 10/2010, all'invio con procedure telematiche del documento preliminare, di cui all'art.23 della succitata normativa in materia di VAS e art. 13 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., all'Autorità Competente, che di concerto con l'Autorità Procedente (Consiglio Comunale), ha

individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati da consultare, e di seguito elencati:

- Direzione Regionale peri i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Arezzo e Grosseto;
- Soprintendenza Archeologica della Toscana;
- Amministrazione Provinciale di Arezzo;
- Regione Toscana;
- Regione Toscana (Servizio Genio Civile);
- ARPAT;
- Azienda USL n.8 - Arezzo
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno
- Soc. Nuove Acque spa (gestione del servizio idrico integrato nell'A.T.O. n. 4 Alto Valdarno)
- ATO Toscana Sud (rifiuti)
- Sei Toscana (gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato Toscana Sud)
- Estra Reti GAS
- Autorità di Bacino del Fiume Arno
- Autorità di Bacino del Fiume Tevere
- Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno – Comprensorio Valdichiana Aretina.

Nella fase preliminare sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti in materia di VAS e dagli Enti territorialmente interessati:

- Contributo dell'autorità di Bacino del Fiume Tevere pervenuto a mezzo posta elettronica certificata (Prot. Comunale n. 26974 del 26/08/2016);
- Contributo dell'autorità di Bacino del Fiume Arno pervenuto a mezzo posta elettronica certificata (Prot. Comunale n. 27834 del 06/09/2016);
- Contributo della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere Pubbliche e di Interesse Strategico Regionale pervenuto a mezzo Posta Elettronica Certificata, Prot. Comunale n. 28298 del 08/09/2016;
- Contributo del Ministero del Beni e delle Attività culturali e del turismo (Soprintendenza di Siena, Grosseto e Arezzo) pervenuto a questa amministrazione a mezzo posta elettronica certificata (Prot. Comunale n. 28593 del 13/09/2016);

Ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 65/14 la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'Art. 22 e quella per la fase preliminare di cui all'art. 23 sono state effettuate contemporaneamente; in seguito ai contributi pervenuti è stato elaborato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica facenti parte degli elaborati della Variante al RU in oggetto, adottati con Del.C.C. n. 98 del 30/09/2016; le consultazioni di cui all'Art. 25 della L.R. 10/2010 si sono svolte contestualmente alle osservazioni di cui all'Art. 19 della L.R. 65/14. In data 07/11/2016 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati sono stati avvisati dell'avvenuta pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione della variante suddetta e dell'avviso di cui all'Art. 25 comma 1 della L.R. 10/2010.
Di seguito si riportano le osservazioni ricevute dai soggetti competenti in fase preliminare, osservazioni recepite nel Rapporto Ambientale.

Pareri e contributi pervenuti sul Rapporto Preliminare Ambientale.

Secondo l'articolo 23 comma 2 della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10, **Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza,** "*il proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni*". Il comune ha così trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare a tutti i soggetti deputati, ricevendo i seguenti contributi:

- L'**Autorità di Bacino del fiume Arno** richiama le disposizioni dello stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 6 maggio 2005 - GU n. 230 del 3/10/2005, in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici; per quanto attiene alla disciplina relativa al rischio idraulico richiama il Piano stralcio per la Riduzione rischio idraulico (P.R.I.) approvato con DPCM 5 novembre 1999 s.m.i., e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni approvato in data 3 marzo 2016 con le relative misure di salvaguardia, osservando che le previsioni della Variante dovranno risultare coerenti con gli obiettivi di gestione del rischio in conformità alla Disciplina di Piano, in attesa che la Regione disciplini le condizioni di gestione del rischio idraulico per quanto riguarda gli interventi di Progetto. È inoltre stato approvato il Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale con il quale verificare la coerenza della Variante.
- Il **Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana** richiama l'esigenza che "*il quadro conoscitivo del rapporto ambientale contenga il più possibile aggiornata ed implementata per i diversi sistemi ambientali - aria, sistema delle acque, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, paesaggio, ecosistemi della flora e fauna ecc - ed arricchita dagli eventuali dati ed informazioni utili messe a disposizione dai soggetti consultati, in modo da restituire lo scenario iniziale rispetto al quale viene effettuata la valutazione*". La Regione invita a sviluppare un'analisi critica ed interpretativa del quadro conoscitivo ambientale aggiornato, fornendo una diagnosi dello stesso e focalizzandosi maggiormente sulle azioni previste, evidenziando gli aspetti peculiari del territorio in termini di tutela e di pregio, ed in generale tutti gli elementi utili alla valutazione degli effetti ambientali generati con l'attuazione delle previsioni del RU che si andranno a confermare.
- La **Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo**, chiede di conoscere gli effetti della variante in relazione alle zone interessate da provvedimenti di tutela ai sensi della parte seconda e terza del D.Lgs. 42-2004 e s.m.i. da esaminare in una fase più avanzata della Variante.
- L'**Autorità di Bacino del fiume Tevere** richiama la pianificazione di bacino significativa ai fini dell'atto pianificatorio: Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM del 10 novembre 2006 e aggiornato con DPCM del 10 aprile 2013 e s.m.i.; Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale (PGDAC) approvato con DPCM del 5 luglio 2013 e aggiornato al 03.03.2016; Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell'Appennino Centrale (PGRAAC) approvato con delibera del Comitato Istituzionale del 03.03.2016 e in attesa di definitiva approvazione.

  L'autorità del Bacino Tevere rileva inoltre che rispetto al PAI nella parte di territorio in comune di Cortona di sua competenza sono stati censiti numerosi fenomeni franosi, mentre rispetto al PGRAAC rileva che lungo il torrente Niccone, al confine con il comune di Lisciano Niccone sono presenti aree a rischio idraulico. Infine l'Autorità di Bacino chiede che vengano esaminate le pressioni ambientali dovute al maggior carico insediativo, che come detto in premessa la Variante non prevede.

Obiettivi e contenuti della Variante

Ridimensionamento delle aree di trasformazione

Come detto in premessa, l'obiettivo generale non è più quello di reiterare le previsioni del RU che sono andate a scadenza, quanto piuttosto quello di riorganizzare e di ridurre alcuni comparti per facilitarne l'attuazione. La Variante inoltre non intende comunque includere le aree ricadenti in area a vincolo paesaggistico, che pertanto non subiranno alcuna variazione.

Il principale criterio utilizzato è stato comunque quello della riduzione del carico urbanistico. L'Amministrazione ha così deciso di variare solo quelle previsioni che sulla base delle modifiche richieste dai proprietari delle aree interessate hanno e possono avere un ridimensionamento, diventando tendenzialmente trasformazioni che incidono sulle risorse del territorio meno di quanto incidessero quelle pregresse. Abbiamo visto poi che le previsioni che sono oggetto della Variante sono tutte esterne alle aree di vincolo paesaggistico, nella consapevolezza che un adeguamento complessivo alle prescrizioni ed alle direttive del PIT/PPR sarà da affrontare con il nuovo piano operativo.

Adeguamento parametri urbanistici di cui al DPR 64/R - 2013

La variante serve a recepire nelle N.T.A. il DPR 64/R, "Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio".

Revisione della schedatura del patrimonio edilizio di valore in territorio extraurbano

La revisione consiste nell'aggiustamento di alcune incongruenze presenti nella schedatura del patrimonio edilizio in territorio extraurbano. La variante vede dunque anche la modifica alcune schede del patrimonio edilizio nel territorio aperto a correzione di errori o di evidenti fattori di contraddizione con altre schede o per una maggiore fedeltà allo stato dei luoghi, come spesso avviene quando passa un po' di tempo tra rilievo di campagna e approvazione del piano. Per il territorio rurale si sono anche recepite alcune nuove importanti novità del Regolamento di attuazione dell'art. 84 della LR 10 novembre 2014 n. 65 (n. 63/R), aprendo alla migliore possibilità di presidio delle aree ad economia agricola più debole.

Recepimento del P.A.E.R.P.

La variante è infine l'occasione per il recepimento delle nuove perimetrazioni delle aree di cava del Piano delle attività estrattive, recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Arezzo, approvato successivamente al R.U. attualmente vigente.

Riepilogo osservazioni all'adozione della Variante n.7

A seguito dell'adozione della variante sono pervenute 105 osservazioni, delle quali 14 fuori termine, che l'Amministrazione ha comunque reputato di esaminare insieme anche a 6 ulteriori richieste presentate prima della pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Alcune istanze sollevano più questioni e pertanto complessivamente si arriva a 119 punti presi in esame.

tema	istanze
eliminazione comparto	1
eliminazione edificabilità	14
esclusione da comparto	7
estensione area edificabile	3
individuazione subcomparti	2
modifica azzonamento	10
modifica interventi della Scheda	24
modifica perimetrazione comparti	3
modifica Regolamento Edilizio	3
modifica viabilità	5
modifica zona A	7
norme generali	7
norme specifiche	6
norme zone A	1
norme zone B	1
norme zone D	6
norme zone E	5
nuova area edificabile	6
nuova area per attrezzature	1
riduzione area edificabile	1
varie	6
totale	119

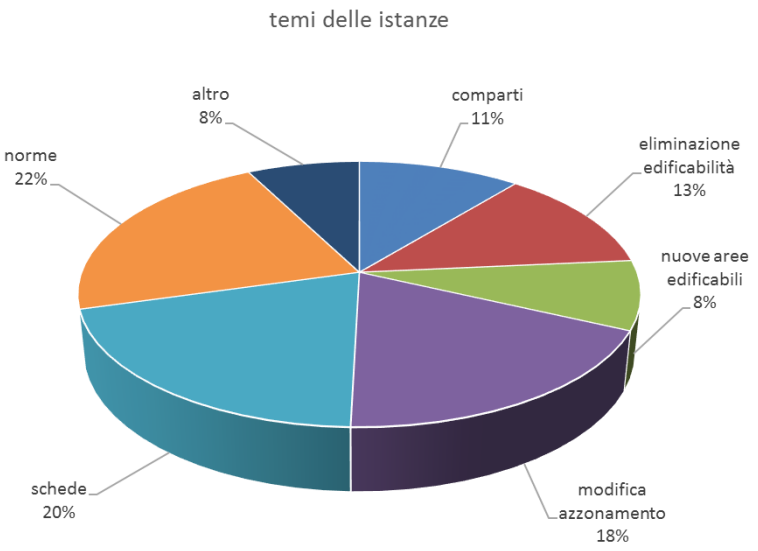

Una parte consistente delle istanze non risulta accoglibile in quanto si tratta di modifiche che richiederebbero una ri-adozione della variante in modo da potere essere oggetto di osservazione da parte degli Enti o di altri soggetti comunque coinvolti o interessati dagli interventi (in particolare nel caso di comparti di trasformazione); l'esame di tali istanze è dunque rinviato a successive varianti parziali al R.U. o alla revisione generale degli strumenti urbanistici comunali. Ciò è in linea con gli indirizzi della Giunta (D.G.C. n. 42 del 09/03/2017) per l'analisi delle osservazioni, che ha evidenziato la necessità di garantire adeguata informazione e partecipazione nel procedimento di variante, considerando anche gli aspetti relativi alle valutazioni.

Restano in ogni caso validi anche per la fase di controdeduzione gli obiettivi ed i criteri di ammissibilità definiti a monte della redazione della variante 7, pertanto le proposte di accoglimento riguardano ancora i seguenti aspetti:

- declassamento di aree edificabili (12 istanze accoglibili)
- modifiche parziali degli interventi nelle Schede del patrimonio edilizio esistente di valore (12 istanze accoglibili)
- modiche parziali dell'azzonamento, con modeste riperimetrazioni ed eliminazione di alcuni tratti di viabilità di nuova previsione o non di interesse pubblico (8 istanze accoglibili);

anche in questa fase sono escluse modifiche relative ad ambiti soggetti a vincolo paesaggistico.

Sono da ritenersi inoltre accoglibili alcune richieste (6 istanze) che comportano piccoli aggiustamenti normativi attinenti la disciplina delle destinazioni d'uso nei tessuti consolidati. Si aggiunge poi l'osservazione d'ufficio, che segnala alcune specifiche da inserire nella normativa riguardanti soprattutto aspetti di carattere generale, al fine di eliminare ulteriori piccole discrepanze o refusi e rendere più chiara e univoca l'interpretazione delle NTA, ed alcuni casi nei quali è necessaria la modifica delle cartografie di progetto del R.U., cioè in particolare:

- declassamento da zona B edificabile a verde di rispetto per un'area in località Riccio, oggetto di precedente contributo (A448 - prot. n. 21503 del 07/07/2016) che, pur rientrando tra gli obiettivi della variante, non è stato inserito negli elaborati adottati per mero errore materiale;
- recepimento della suddivisione in due sub-comparti dell'intervento di trasformazione $D_{VAL\ 04}$, approvata con Del.C.C. n. 28 del 18/03/2017 ai fini della reiterazione della validità del sub-comparto $D_{VAL\ 04A}$ di proprietà comunale;
- modifica della classificazione dell'area della scuola elementare di via Zampagni da B3.3 a B3.5; l'area, di proprietà pubblica, è stata precedentemente variata da zona F a zona B attraverso il piano delle alienazioni e valorizzazione approvato con Del.G.C. n. 77 del 13/05/2016 (variante ai sensi delle disposizioni della L.R. 8/2012, art. 6); la modifica non comporta di fatto aumento degli indici in quanto già l'attuale volumetria presente nell'area è di gran lunga superiore agli indici previsti sia per la B3.3 che per la B3.5.

Per quanto riguarda gli Enti sovraordinati, è pervenuto il contributo da parte della **Regione Toscana**, Settore "Pianificazione del territorio" e dei Settori "Programmazione viabilità di interesse regionale", "Infrastrutture di Trasporto Strategiche e Cave", "Agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole", "Tutela della natura e del mare", "Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti", "Valutazione ambientale e strategica, opere pubbliche di interesse strategico regionale".

Per quanto riguarda la nota del **Settore pianificazione del territorio**:

- per le norme riferite al territorio extraurbano (artt. 36-45), oltre a correggere i refusi segnalati, si provvede ad integrare le NTA in coerenza con le disposizioni della L.R. 65/2014, in particolare precisando che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che prevedono demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli con cambio di destinazione d'uso non possono determinare l'aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente;
- i riferimenti nelle NTA alle "addizioni funzionali", ridefinite dalla L.R. 65/2014 all'interno degli interventi pertinenziali di cui all'art. 135 comma 2 lett. e, vengono sostituiti con la dicitura "interventi pertinenziali o addizioni volumetriche";
- si segnala che già all'art. 36 è stata introdotta una norma che prevedeva il rispetto del Protocollo di Intesa finalizzato ad incentivare il recupero, la riqualificazione, e la valorizzazione, del sistema insediativo della bonifica granducale della Val di Chiana: ville-fattorie, case coloniche "leopoldine" e sistema poderale; tuttavia si ritiene opportuno integrare analogamente anche l'art. 42 riferito all'area delle fattorie granducali;
- tenendo conto che la realizzazione di attività commerciali che possono configurarsi come medie strutture di vendita in forma aggregata anche all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 26 della L.R. 65/2014 richiede la convocazione della Conferenza di copianificazione di cui all'art. 25, viene inserita una

norma generale che vieta la realizzazione di medie strutture in forma aggregata anche all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;

- per la verifica di adeguamento ai contenuti dell'l'integrazione Paesaggistica del PIT approvata con D.C.R. n.37 del 27/3/2015, a seguito alla delibera di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni l'Amministrazione provvederà a richiedere la Convocazione della conferenza paesaggistica di cui all'Art. 21 del PIT/PPR, trasmettendo il riferimento puntuale a tutte le osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate ai soggetti di cui all'art. 8 della L.R. 65/2014 ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio.

Per quanto riguarda la nota del **Settore Programmazione Viabilità di interesse Regionale**:

- in merito alle considerazioni sulle previsioni in fregio alla variante alla S.R. 71 (lotto 4), anche se la variante 7 introduce alcune lievi modifiche alle aree DT CAM 04 e DT CAM 05, si ricorda che tali nuove aree industriali erano state inserite negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale molto prima della stessa previsione della nuova strada; a tal proposito si evidenzia come già nella Var. 145 al PRGC, approvata con Del.C.C. n. 56 del 26/09/2007, che introduceva la previsione della variante alla S.R. 71, esse risultavano zone a destinazione produttiva; nel verbale stesso di occupazione dei terreni soggetti ad esproprio e relativi al tratto della variante alla S.R. 71 in oggetto (verbale datato 29/12/2003) è presente un estratto del PRGC vigente all'epoca che evidenzia la presenza di aree a destinazione produttiva, pertanto i progetti approvati (definitivo ed esecutivo) relativi alla variante alla S.R. 71 devono necessariamente aver tenuto conto dello stato dei luoghi e delle previsioni urbanistiche esistenti;

- resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni del D.M. 19/04/2006 per le intersezioni.

Per quanto riguarda la nota del **Settore infrastrutture di Trasporto Strategiche e Cave**, si fa presente che la variante si limita a riperimetrare le aree per escavazioni adeguandole al PAERP vigente, ma sono assenti all'interno del territorio comunale aree di reperimento dei materiali ornamentali storici.

Il **Settore Agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole** non rileva problematiche per le materie agricole di propria competenza.

Per i riscontri ai contributi degli altri Settori ("Tutela della natura e del mare", "Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti" e "Valutazione ambientale e strategica, opere pubbliche di interesse strategico regionale") si rinvia ai documenti di Valutazione Ambientale Strategica, segnalando comunque che si provvede ad integrare l'art. 67 delle NTA rimandando, nella definizione degli interventi ammessi, al rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 30/2015 e s.m.i.

Modalità di integrazione dei contributi degli Enti Sovraordinati competenti in materia ambientale

Secondo quanto regolato nella LR 10-2010, all'articolo 25 comma 2, la proposta di piano congiuntamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica sono stati messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, che nei 60 giorni dalla pubblicazione hanno potuto presentare le proprie osservazioni e pareri all'autorità competente e al proponente. I pareri pervenuti sono cinque, tre della Regione Toscana, e gli altri due rispettivamente dall'Autorità di Bacino del fiume Arno e dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere. I pareri sono illustrati qui di seguito in ordine cronologico in base alla data di inoltro.

Regione Toscana-Ambiente ed Energia-Settore Tutela della Natura e del Mare

La Regione Toscana-Ambiente ed Energia-Settore Tutela della Natura e del Mare, in data 4 novembre 2016 invia il suo contributo, così sintetizzato:

"*Esaminata la documentazione allegata alla delibera di cui all'oggetto, si osserva la mancanza di un quadro sinottico degli interventi previsti, attraverso il quale individuare quelli che eventualmente ricadono nel SIC/ZPS "Monte Ginezzo" (IT 5180017) o nelle sue immediate vicinanze e che pertanto richiederebbero la redazione di uno Studio di incidenza, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 30/2015 all'art. 87 "Valutazione di incidenza di piani e programmi".*

Al fine di dare risposta all'osservazione di cui sopra viene introdotto nel capitolo riservato alla Biodiversità del Rapporto Ambientale una tavola che indica la collocazione geografica delle previsioni in Variante rispetto al SIC/ZPS Monte Ginezzo, in modo da rendere esplicita la non necessità dello Studio di Incidenza.

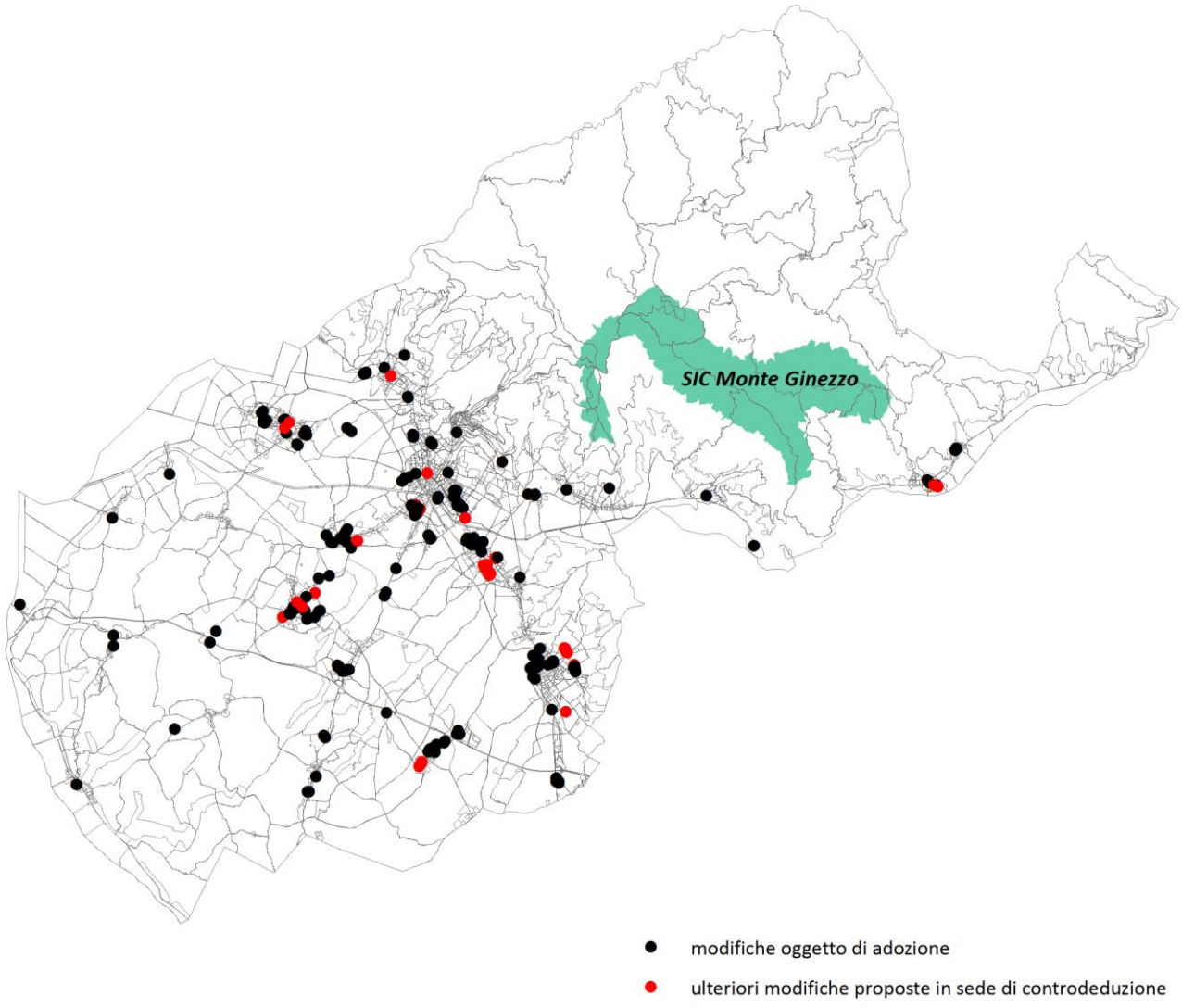

Figura 1 Quadro sinottico interventi previsti

"A titolo di collaborazione fra Enti si precisa che la L.R.56/2000 richiamata negli elaborati della Variante è stata sostituita dalla L.R. 30/2015 e s.m.i., recentemente modificata con L.R. 48/2016".

Si è proceduto all'adeguamento dei contenuti degli elaborati specificando la successione temporale delle novità normative così come osservato.

"Quale ulteriore contributo, ai fini del miglioramento della qualità degli atti, si ricorda infine che con DGRT 1223/2015, sono state approvate le misure di conservazione da adottare per gli specifici contesti e, in generale, per tutti gli ambiti riconosciuti come SIC ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione). Tali misure vanno tenute in considerazione anche nella redazione di strumenti urbanistici".

A tal fine il paragrafo Biodiversità del capitolo Sistema paesaggio è stato integrato esplicitando le misure necessarie per mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat per il quale il SIC di monte Ginezzo è stato individuato (così come presenti nell'allegato C della DGRT 1223/2015).

Autorità di Bacino del Fiume Arno

L'Autorità di Bacino del Fiume Arno, in data 7 novembre 2016, osserva come nel Documento di Avvio al procedimento si riconoscesse che "*il Comune di Cortona non ha mai adeguato i propri strumenti di governo del territorio ai piani sovraordinati quali Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI - DPCM 6 maggio 2005), Piano stralcio Riduzione del Rischio Idraulico (DPCM 5 novembre 1999) e Piano Gestione Rischio Alluvioni (Del. Comit. Istituz. 17 dicembre 2015)*", mentre per il Rapporto Ambientale si ritiene inutile "*la verifica di coerenza, poiché la Variante ridimensiona le decisioni del piano originario e si pone un obiettivo di medio termine, dovendo con tutta probabilità il Regolamento urbanistico essere rivisto nella sua interezza alla luce delle novità normative intervenute. Il traguardo importante è invece costituito dalla revisione del quadro conoscitivo ambientale che rivela alcune criticità di cui tenere conto in sede degli interventi previsti dalla variante".* È evidente la contraddizione che nasce dalla volontà di ridimensionare alcune previsioni e di farlo senza far entrare in crisi l'attuale sistema di pianificazione. Ma non si può non sostenere quanto richiesto anche dall'Autorità di Bacino che in particolare, con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico (PAI - approvato con DPCM 6 maggio 2005), ribadisce la necessità che la pianificazione comunale e quella di bacino siano supportate da un quadro conoscitivo omogeneo e condiviso riguardo alla Pericolosità Geomorfologica.

Autorità di Bacino del fiume Tevere

L'Autorità di Bacino del fiume Tevere, in data 15 novembre 2016, contribuisce richiamando la necessità di ricevere i report di monitoraggio pubblicati a corredo futuro della Valutazione. Inoltre l'Autorità di Bacino resta in attesa di ricevere il Parere Motivato dell'Autorità competente, così come previsto dall'articolo 15 comma 1 del D.Lgs. 152-2006 e all'articolo 26 della LR 10-2010.

Regione Toscana-Ambiente ed Energia-Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti

La Regione Toscana-Ambiente ed Energia-Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, in data 14 dicembre 2016 ha inviato il suo contributo relativamente agli impatti sulla componente Atmosfera, Energia, Rumore, Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Rifiuti e Risorse idriche, puntualmente recepite all'interno dei capitoli relativi. La natura della Variante è comunque tale da non coinvolgere gli strumenti urbanistici fino al punto di recepimento delle leggi e dei regolamenti indicati nei contributi, riportati come obiettivi di cui tenere conto per i futuri atti pianificatori, partendo dai piani attuativi.

Componente atmosfera

La gestione della qualità dell'aria, di competenza delle regioni, si attua sulla base di una zonizzazione derivante dalla rete di monitoraggio. *"Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC)".* Cortona non è compresa in questo elenco, ma rientra nelle "*altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria*, e in cui "*occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente".* Il Settore regionale inoltre *"ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse".*

Componente energia

Le direttive 2009/28/CE sulle rinnovabili, 2009/29/CE sulle emissioni in atmosfera, 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, hanno determinato obiettivi e relativi obblighi:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013, recepimento della Direttiva 2010/31/UE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione dovranno essere progettati "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;

- per le fonti rinnovabili (DM 15/03/2012 "Burden sharing": quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 per l'Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche).

*Per le fonti energetiche rinnovabili, "Il mancato raggiungimento di tale quota minima comporta sanzioni per l'ente territoriale. Ma se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come di norma succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche non sul minimo al 2020 bensì sugli obiettivi UE al 2030 e al 2050 (*così come riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015*).*

Lo strumento urbanistico deve tenere conto dell'impianto normativo di cui alla L 90/2013 e il DM 15/03/2012 per il risparmio energetico e di cui al DLGS 28/2011 per l'impiego delle energie rinnovabili:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. In applicazione della Direttiva con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il Dlgs 192/2005 e varato il DM 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".

PRESCRIZIONI MINIME DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI				
	dal 1 ottobre 2015		dal 1 gennaio 2019	dal 1 gennaio 2021
L 90/2013 Recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, **e DM 26/06/2015** Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici				
Edifici di nuova costruzione		Nuovi e più restrittivi valori minimi di trasmittanza per le strutture verticali opache.	Nuovi e più restrittivi valori minimi di trasmittanza per le strutture verticali opache.	Edifici a energia quasi zero
Demolizioni con ricostruzioni (anche con manutenzione straordinaria)		Nuovi e più restrittivi valori minimi di trasmittanza per le strutture verticali opache.	Nuovi e più restrittivi valori minimi di trasmittanza per le strutture verticali opache.	Edifici a energia quasi zero
Ristrutturazioni dell'involucro di edifici sopra i 1000 mq di SUL		Nuovi e più restrittivi valori minimi di trasmittanza per le strutture verticali opache.	Nuovi e più restrittivi valori minimi di trasmittanza per le strutture verticali opache.	Edifici a energia quasi zero
Edifici pubblici		Nuovi e più restrittivi valori minimi di trasmittanza per le strutture verticali opache.	Edifici a energia quasi zero	Edifici a energia quasi zero

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti. Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del DLGS 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio, e che la non ottemperanza, anche se motivata, fa scattare obblighi sostitutivi più stringenti sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al DLGS 28/2011).

OBBLIGO RINNOVABILI		**Produzione di calore:**	**Produzione di elettricità:**	**Impossibilità tecnica:**
D.Lgs 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.		Obbligo di coprire il fabbisogno di energia termica tramite energia prodotta da fonti rinnovabili: in una **percentuale fissa** (50%) dei consumi previsti di acqua calda sanitaria; in una **percentuale variabile** calcolata sulla somma dei consumi previsti per: acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento, 50% per le richieste del titolo edilizio rilasciate dal 1° gennaio 2017.	Obbligo di impianti da fonti rinnovabili installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, la cui potenza elettrica viene calcolata in kW di potenza (P) ed è pari alla superficie (S) diviso un coefficiente (K): **P = (1/K) • S** dove S è la superficie in pianta (m^2) dell'edificio al livello del terreno e K è pari a 50 se la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.	In caso di impossibilità tecnica (comma 7 Allegato 3) di ottemperare all'obbligo dell'installazione delle fonti rinnovabili è obbligatorio ottenere un indice di prestazione energetica inferiore rispetto a quello previsto ai sensi del Dlgs 192/2005, in conformità con la formula di calcolo riportata dal comma 8 dell'Allegato 3.
Edifici di nuova costruzione	**dal 1 gennaio 2017**	**Allegato 3 comma 1** 50% di ACS + 50% acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento	**Allegato 3 comma 3** esempio: se S=200mq => P=200/50=4kW	**Allegato 3 comma 8**
Demolizioni con ricostruzioni (anche con manutenzione straordinaria)	**dal 1 gennaio 2017**	**Allegato 3 comma 1** 50% di ACS + 50% acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento	**Allegato 3 comma 3** esempio: se S=200mq => P=200/50=4kW	**Allegato 3 comma 8**
Ristrutturazioni dell'involucro di edifici sopra i 1000 mq di SUL	**dal 1 gennaio 2017**	**Allegato 3 comma 1** 50% di ACS + 50% acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento	**Allegato 3 comma 3** esempio: se S=200mq => P=200/50=4kW	**Allegato 3 comma 8**
Edifici in zona A (DM dei lavori pubblici n. 1444- 1968) riduzione del 50 % rispetto ai valori indicati nell'Allegato 3.	**dal 1 gennaio 2017**	**Art.11 comma 1** 25% di ACS + 25% acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento	**Art.11 comma 1** esempio: se S=200mq => P=200/50=4kw/2= 2kW	**Art.11 comma 1 e Allegato 3 comma 8** riduzione al 50% degli obblighi di cui al comma 1 e 3 dell'Allegato 3
Edifici pubblici	**dal 1 gennaio 2017**	**Allegato 3 comma 6** Per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%.	**Allegato 3 comma 6** Per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%.	**Allegato 3 comma 8**
Beni culturali, paesaggistici e altrimenti notificati (qualora il rispetto delle prescrizioni implichi una dimostrata alterazione incompatibile con i caratteri storici e artistici).		**Articolo 11 comma 2** Nessun obbligo	**Articolo 11 comma 2** Nessun obbligo	**Articolo 11 comma 2** Nessun obbligo
NB: L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio				

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq. L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici, e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore

richiedono spazi adeguati e un'installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68. Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.

Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla LR 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico.

Componente rumore

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

"1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).
2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.
3.. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

Componente radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa. Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa "distanza di prima approssimazione" la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Diventa fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare. La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti. Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b) Il comma 2 dell'art 17 prevede che "fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.". In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom" prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Bequerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria. Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici. In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato i comuni a maggior rischio radon, fra i quali non c'è Cortona.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno. In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Componente rifiuti

Con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08/11/2014 è stato approvato il Piano Regionale sui rifiuti, al quale si rimanda per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici; per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Cortona ricade all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Sud; il Piano interprovinciale di ATO Sud è stato adottato dalle province di Arezzo (delibera di consiglio

P. Ar 8 del 6/2/2014), Grosseto (Delibera Consiglio P. Gr 7 del 13/2/2014, Siena (Delibera Consiglio P. Si 3 del 6/2/2014) e Livorno (Delibera consiglio P. Li n°15 del 3/2/2014).

Gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con le previsioni del suddetto Piano; come previsto dall'art. 4 comma 8 della L.R. 25/98 nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

Nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs n. 152/2006 e dall'art. 13 della L.R. 25/98.

La L.R. 25/98 e s.m.i. prevede inoltre che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (art.9 comma 4). I proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso (art. 9 comma 6); le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 6); nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7).

Componente risorse idriche

"Visti gli elaborati presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si fa presente che il Comune di Cortona ha aree ZVN designate e in proposta di Tipo A con aree a rischio da analisi pressioni e impatti (zone vulnerabili nitrati, cfr. il Regolamento 76/R/2012 in particolare Art. 36 quater e septies) ed ha parte del territorio classificata di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012)".

Con la Deliberazione 17 gennaio 2007, n. 3 la Regione Toscana ha proceduto alla "Individuazione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola denominate: zona costiera tra San Vincenzo e la Fossa Calda, zona del canale Maestro della Chiana, zona costiera della laguna di Orbetello e del lago di Burano". In particolare, è stata individuata la zona del canale Maestro della Chiana come zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola di cui all'articolo 92 del d.lgs. 152/2006 come risultante dalla perimetrazione di cui all'allegato A, figura B, parte integrante della Deliberazione.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")" si stabiliscono inoltre i criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici nonché le norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi.

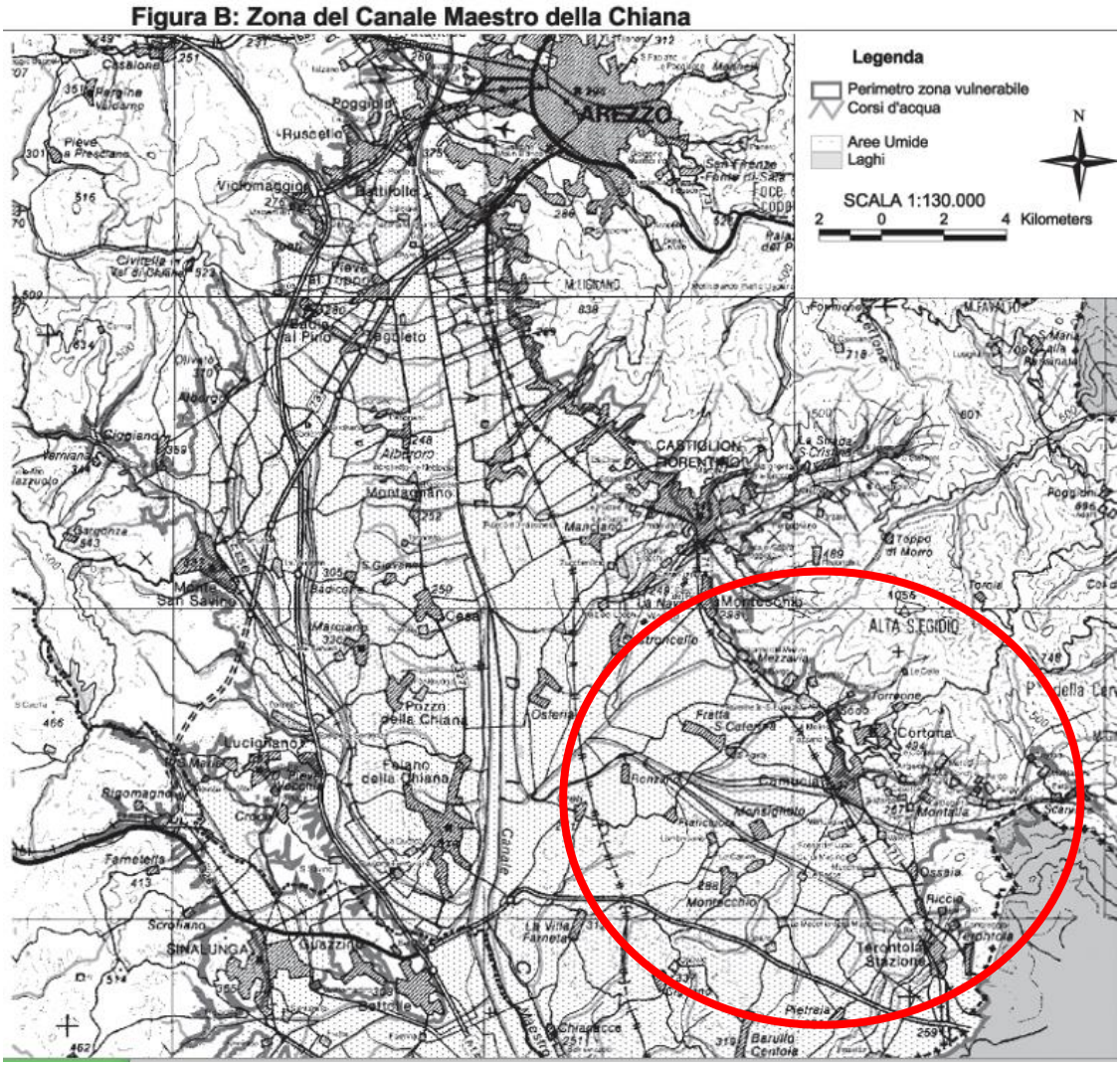

Figura 2 Cartografia allegata alla deliberazione 17 gennaio 2007 n.3

Nel Piano Straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica e idropotabile, approvato in data 9 luglio 2012 con DPGT n.142, come richiesto dalla LR 24/2012, si evidenzia come il territorio comunale sia in sofferenza idrica, che dal 2012, anno di pubblicazione dei dati, tenderà a consolidarsi ad accrescersi.

Regione Toscana-Ambiente ed Energia-Settore VIA VAS Opere Pubbliche di Interesse Regionale

La Regione Toscana-Ambiente ed Energia-Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse Regionale, in data 21 dicembre 2016 ha inviato il suo contributo osservando come sia necessario valutare le previsioni e le trasformazioni proposte rispetto al mutato stato dell'ambiente, con riferimento alle criticità di aria, acqua, suolo, energia, paesaggio.

"*La Variante prevede l'attuazione degli interventi attraverso il ricorso alla pianificazione attuativa. Viste le carenze in relazione alle analisi di sostenibilità ambientale del RA e anche in relazione ai contenuti prescritti per i piani attuativi dal D.L. 13 maggio 2011, n.70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n.106, si ritiene necessario integrare tali informazioni per ciascun intervento o, in alternativa, sottoporre alle procedure di cui alla LR 10/10 la futura pianificazione attuativa*".

La scelta della Variante in oggetto, orientata al ridimensionamento degli interventi e alla loro semplificazione, utilizza il principale criterio della riduzione del carico urbanistico; nella VAS del 2009, che costituisce parte integrante del Regolamento urbanistico del Comune di Cortona, sono presenti due matrici ambientali che illustrano impatti ed effetti degli obiettivi generali e di quelli specifici sulle risorse. La VAS 2009 richiama la Convenzione Europea sul

Paesaggio (Firenze 2000), che si riferisce alla finalità di “uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente”. I bilanci mostrano effetti positivi del piano sulle componenti sociale, economico, territoriale e sulla salute umana, gli impatti sull’ambiente risultano complessivamente “nulli”; il criterio della riduzione del carico urbanistico con cui nasce la Variante non crea contraddizioni con questi risultati.

AZIONE / MATRICE	Edilizia residenziale (dimensionamento)	Edilizia residenziale (localizzazione)	Edilizia produttiva (dimensionamento)	Edilizia produttiva (localizzazione)	Nuove aree di espansione	Disciplina della perequazione	Parcheggi	Aree agricole extraurbane	Norme e prescrizioni	Indici e parametri urbanistici	Qualità	Edilizia sostenibile	Strutture insediative (riqualificazione)	Cortina motore del territorio	Parco archeologico	Turismo	Polo ospedaliero (potenziamento infrastrutture)	Viabilità extraurbana	Parco fluviale dell'Esse	[illegible] naturali	Conservazione e mantenimento del patrimonio antropico di vale	
Aria	=	=	=	=	-	-	-	+	-	-	+	+	=	=	=	-	-	-	+	+	+	=
Acqua	-	-	=	=	-	-	=	+	-	-	+	+	=	=	=	-	=	=	=	+	+	=
Suolo e sottosuolo	-	-	=	=	-	-	-	+	=	-	=	=	=	=	=	=	=	-	+	+	+	=
Rifiuti	-	-	=	=	-	-	=	=	=	-	=	=	=	=	-	-	=	=	+	+	=	=
Rumore	=	=	=	=	=	-	-	+	=	-	+	+	=	=	-	-	-	-	=	=	=	=
Radiazioni non ionizzanti	=	=	=	=	=	=	=	-	=	-	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Natura	-	=	=	=	-	-	-	+	-	-	=	=	=	=	=	-	-	-	++	++	++	=
Reti tecnologiche	=	=	=	=	=	+	=	=	+	+	=	=	=	=	+	=	=	+	=	=	=	?
Mobilità	-	-	=	=	-	+	+	=	+	+	=	=	=	=	+	+	++	++	+	=	=	+
Paesaggio e patrimonio architettonico-archeologico	=	=	=	=	-	-	=	+	+	-	+	+	+	=	+	=	-	-	++	++	+	+
Aspetti socio – economici	+	+	=	=	+	++	+	=	+	++	+	+	+	+	+	++	++	++	+	+	-	+
Salute umana	=	=	=	=	=	=	=	+	=	=	++	+	=	=	=	=	++	=	++	+	+	+
Mercato del lavoro	=	=	=	=	=	+	+	+	=	+	+	+	=	=	+	++	=	+	=	=	-	+
Energia	=	=	=	=	=	-	=	++	+	=	=	=	=	=	-	-	=	=	=	=	=	=
BILANCIO TOTALE																						=

Figura 3 Effetti e impatti sulle risorse degli obiettivi generali - VAS 2009

AZIONE / MATRICE AMBIENTALE	Attività di ristoro e ricezione	Edilizia sociale	Attività commerciali (grandi strutture di vendita)	Cono collinare	Polo sportivo – scolastico e polifunzionale	Grandi cantine	Parchi fotovoltaici	Aree perequate	Carnucia	Terontola	Percorsi e aree pedonali	Reticolo viario	Piste ciclabili	
Aria	-	=	=	=	=	=	=	-	=	=	+	-	+	=
Acqua	-	=	=	=	=	=	=	-	=	=	+	=	+	=
Suolo e sottosuolo	=	=	=	=	=	=	-	-	=	=	+	-	+	=
Rifiuti	=	=	=	=	=	=	=	-	=	=	+	=	+	=
Rumore	-	=	=	=	=	=	=	-	=	=	+	-	+	=
Radiazioni non ionizzanti	=	=	=	=	=	=	-	-	=	=	=	=	=	=
Natura	=	=	=	=	=	=	-	-	=	=	+	-	+	=
Reti tecnologiche	+	=	=	=	=	=	=	+	=	=	=	+	=	=
Mobilità	+	=	-	=	-	=	-	+	+	+	+	+	+	+
Paesaggio e patrimonio architettonico-archeologico	=	=	=	=	=	=	--	-	=	=	+	-	+	=
Aspetti socio – economici	++	=	-	=	++	+	+	++	-	-	+	+	+	+
Salute umana	=	=	=	=	++	=	=	=	=	=	+	-	+	=
Mercato del lavoro	++	=	-	=	=	+	+	++	-	-	=	-	=	=
Energia	-	=	-	=	-	-	++	=	=	=	+	=	=	=
BILANCIO TOTALE														=

Figura 4 Impatti ed effetti sulle risorse degli obiettivi specifici – VAS 2009

Nel caso specifico dei piani attuativi, in base alla loro importanza e tramite preventiva Verifica di Assoggettabilità, dovranno essere sottoposti alle procedure di cui alla LR 10/10 e s.m.i. come da osservazione della Regione, e sottoposti a VAS qualora l'autorità competente valuti che detti piani possano avere impatti significativi sull'ambiente tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

"*Non è possibile esprimere una valutazione in merito al recepimento del PAERP in quanto la documentazione trasmessa non ne evidenzia i contenuti e le informazioni necessarie a stabilire se siano state condotte le analisi a livello di strumenti urbanistici comunali. Si rileva infatti che, a fronte dell'individuazione cartografica delle aree, non è presente nessuna specifica normativa per tali aree (e quindi nessuna specifica prescrizione anche di tipo ambientale)*".

La variante è stata l'occasione per il recepimento delle nuove perimetrazioni delle aree di cava del Piano delle attività estrattive, recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Arezzo, approvato successivamente al RU attualmente vigente. Con la nota del Settore infrastrutture di Trasporto Strategiche e Cave, si fa presente che la variante si limita a riperimetrare le aree per escavazioni adeguandole al PAERP vigente, e che sono assenti all'interno del territorio comunale aree di reperimento dei materiali ornamentali storici.

"*Degli approfondimenti richiesti se ne potrà dar conto nella Dichiarazione di Sintesi con opportune indicazioni in merito, ai sensi di quanto previsto all'art. 27 della LR 10/10*".

I contributi pervenuti dagli Enti, di cui si dà conto anche con integrazioni del presente Rapporto Ambientale, sono stati oggetto di integrazione nel Rapporto Ambientale e sono riportati nella presente Dichiarazione di Sintesi così come prescritto dalla LR 10/10.

Parere motivato dell'Autorità Competente

Il Parere favorevole a condizione, datato 20 aprile 2017, viene di seguito riportato integralmente:

"L'Autorità Competente esprime parere favorevole alla VAS subordinato alle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. *Recependo il contributo reso alla Regione Toscana:*
   - si ritiene necessario sottoporre alle procedure di cui alla L.R. 10/2010 la futura pianificazione attuativa;
   - si prende atto dell'aggiornamento del Rapporto Ambientale in riferimento a quanto indicato dalla Regione Toscana in merito al recepimento del PAERP e si rimanda alla verifica da parte della regione Toscana del soddisfacimento delle richieste in esame, alla fase prevista dall'Art. 21 del PIT per lo svolgimento delle procedure di conformazione o adeguamento degli strumenti della pianificazione;
2. *Riguardo al contributo dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno si evidenzia che la variante non comporta amento di carico insediativo ma è finalizzata unicamente a "riorganizzare e ridurre alcuni comparti per facilitarne l'attuazione", infatti non è stato necessario effettuare nuove indagini geologico-tecniche, ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 5 comma 2 del regolamento regionale 53/R/2011.*
   Si evidenzia altresì che con Det.dir. n. 1078/2016 del 29/11/2016 è stato affidato l'incarico per la verifica e coerenza tre PAI, PGRA e strumenti di pianificazione Urbanistica che sarà consegnato a breve all'amministrazione Comunale.
3. *Riguardo al contributo dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere si ritiene che l'Autorità Procedente, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti, debba comunicare a tutti i soggetti con competenza ambientale consultati in fase di VAS l'avvenuta pubblicazione dei report di monitoraggio e le modalità per l'accesso alla consultazione dei documenti predisposti.*
4. *Visto il contributo reso dalla Soprintendenza, con il quale ribadisce che la componente paesaggistica non è stata ancora adeguatamente affrontata e analizzata ed evidenzia ancora la necessità di conoscere gli effetti di detta variante non solo sull'ambiente in generale, ma soprattutto in relazione alle zone interessate da provvedimenti di tutela ai sensi della parte seconda e terza del D. Lgsl. 42/2004 e ss.mm.ii.." la suddetta documentazione richiesta*

dovrà essere elaborata e fornita preliminarmente alla Convocazione della conferenza paesaggistica di cui all'Art. 21 del PIT nella quale la stessa Soprintendenza è parte direttamente coinvolta".

Scelte di Piano anche alla luce di possibili alternative

La Variante in oggetto prevede, in sintesi:

- Il ridimensionamento delle aree di trasformazione
- L'adeguamento parametri urbanistici di cui al DPR 64/R – 2013
- La revisione della schedatura del patrimonio edilizio di valore in territorio extraurbano
- Il recepimento del PAERP

L'obiettivo generale non è quello di reiterare le previsioni del RU che sono andate a scadenza, quanto piuttosto quello di riorganizzare e di ridurre alcuni comparti per facilitarne l'attuazione e che, quindi, il principale criterio utilizzato è stato quello della riduzione del carico urbanistico. L'Amministrazione ha infatti deciso di variare solo quelle previsioni che sulla base delle modifiche richieste dai proprietari delle aree interessate hanno e possono avere un ridimensionamento, diventando tendenzialmente trasformazioni che incidono sulle risorse del territorio meno di quanto incidessero quelle pregresse. Di seguito si introduce un riepilogo delle osservazioni a seguito della proposta di piano (Variante n.7) del Comune di Cortona, così come pervenute dopo la comunicazione del Proponente all'Autorità Competente della proposta di piano stessa, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica.

Le possibili alternative rimandano ad una strategia di non-scelta difficile da sostenere amministrativamente. Le trasformazioni vanno valutate, specie nei piani attuativi, alla luce di quanto si può supplire, con dispositivi tecnologici appropriati, ad impatti ambientali indagati con i documenti di cui sopra e ormai noti.